

COMUNE DI MADONNA DEL SASSO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE

DI PRESTAZIONI

SOCIALI

AGEVOLATE



Approvato con deliberazione C.C. n.17 del 27.09.2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina gli interventi e i servizi che il Comune di Madonna del Sasso realizza in campo sociale, secondo quanto disposto dal D. Lgs 112/98, dalla Legge 328/00, dalla Legge Regionale 1/2004 e relative norme attuative, al fine:
 - di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia temporanee o permanenti,
 - di garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.

ART. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono rivolti ai cittadini, alle famiglie, agli anziani ultrasessantacinquenni nonché agli stranieri residenti ed apolidi residenti nel territorio del Comune di Madonna del Sasso, nei limiti e alle condizioni previste dagli accordi internazionali e leggi vigenti.
2. Tutti i servizi vengono attivati, oltre che su istanza dell'interessato, anche sulla base delle informazioni di cui si venga a conoscenza nell'ambito della propria attività, su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell'autorità giudiziaria.
3. Motivi di esclusione:
 - reddito superiore al minimo vitale;
 - esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C. modificato dall'art. 168 della legge n.151/75) e che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizione di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra. Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati;
 - rifiuto a richiedere gli alimenti ai civilmente obbligati;
 - possesso di patrimonio mobiliare (ad eccezione degli strumenti di lavoro e dell'auto non di lusso) e finanziario (Titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento ecc);
 - proprietà di patrimonio immobiliare (fatta eccezione per l'unità immobiliare con caratteristiche non di lusso/ commisurata ai bisogni del nucleo familiare);
 - tenore di vita non rispondente alla situazione dichiarata o reddito non accertabile;
 - mancanza di collaborazione dell'utente rispetto alla presa in carico del servizio sociale e al piano individuale di assistenza definito con esso (ad esempio non attivazione rispetto alla ricerca di un lavoro, o rifiuto di offerta di lavoro);
 - cessazione volontaria di un'attività lavorativa;
 - qualora lo stato di indigenza sia determinato da stili di vita la cui correzione richieda interventi terapeutici ai quali il soggetto non intende sottoporsi volontariamente (tossicodipendenza, alcool dipendenza, gioco d'azzardo, patologia psichiatrica ecc). La frequenza volontaria di una struttura terapeutica è condizione necessaria per l'erogazione del contributo;
 - richieste ripetute ed abitudinarie; è in questo modo considerata la richiesta che pervenga, da

parte dello stesso nucleo familiare, con una cadenza periodica inferiore ai tre mesi, salvi comprovati casi di eccezionalità.
È possibile derogare ai casi sopra esposti in seguito a specifiche analisi e valutazioni della Giunta Comunale.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE

1. Per “Minimo Vitale” si intende la soglia (indicatore ISEE) di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. La soglia ISEE per il minimo vitale, indicizzata in base ai dati ISTAT, viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Al fine dell’ammissione a contributo l’ISEE dichiarata può essere diminuita, in base a specifico atto della Giunta Comunale:
 - se uno o più membri del nucleo familiare, nel corso dell’anno è stato in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria;
 - se uno o più membri del nucleo familiare ha perso il lavoro e non percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria;
 - a favore dei nuclei familiari con componenti colpiti da handicap gravi, in base ai criteri della Legge 104/92 e 118/71.

ART. 4 - COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Le richieste presentate e la relativa documentazione giustificativa vengono sottoposte all’esame della Giunta Comunale.
2. Le agevolazioni saranno concesse con deliberazione, previo accertamento di tutte le altre condizioni previste dalle norme.
3. La Giunta Comunale potrà espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema di informazione del Ministero delle Finanze.
4. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, potrà essere richiesta la documentazione necessaria.

ART. 5 - INTERVENTI E SERVIZI

1. Gli interventi e i servizi che il Comune di Madonna del Sasso attualmente può attivare sono i seguenti:
 - servizi scolastici in collaborazione con altri Comuni dove hanno sede i plessi scolastici di riferimento (mensa scolastica, servizio di trasporto scolastico, servizio pre-post scuola, asili nido);
 - assistenza di natura economica per nuclei familiari indigenti (compartecipazione nel pagamento delle utenze, compartecipazione nel pagamento di rate affitto).

ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E/O AGEVOLAZIONI SOCIALI

1. L'attivazione di uno o più degli interventi/servizi, di cui al precedente articolo, può avvenire:
 - su diretta richiesta dell'interessato/fruttore del servizio/intervento;
 - su richiesta di altri Enti e/o Associazioni che operano in ambito socio-assistenziale.
2. Al fine dell'accoglimento della richiesta così ottenuta, i Servizi Sociali attuano le opportune verifiche di congruità delle condizioni (sociali ed economiche) del richiedente.
3. Le condizioni economiche sono verificate attraverso:
 - l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) aggiornata all'ultima dichiarazione dei redditi;
 - una verifica domiciliare da parte di un operatore del nucleo di Polizia Amministrativa del Comune su richiesta della Giunta Comunale;
 - la presentazione dell'ISEE presunto dell'anno in corso su richiesta della Giunta Comunale;
 - la verifica dei contributi ottenuti nell'anno dal soggetto da parte di altri Enti.
4. Le condizioni sociali sono verificate dall'Assistente Sociale attraverso opportune visite domiciliari e colloqui personali.
5. In sede di valutazione della domanda il Servizio Sociale e/o la Giunta Comunale potranno acquisire ulteriore documentazione atta a comprovare la condizione di bisogno socio-economico del richiedente ed eventualmente la condizione socio-economica di parenti ed affini di cui all'art. 433 del C.C.
6. Per le determinazioni del Comune è richiesta una relazione di valutazione, aggiornata periodicamente, del Servizio Sociale competente con indicato il progetto e una conseguente proposta di intervento.
7. Nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite comprese le verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
8. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.
9. Nella domanda il richiedente si impegna specificamente a comunicare tempestivamente eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria condizione.
10. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 7 – CONTROLLI

1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni secondo le seguenti linee guida:
 - a) controlli a campione in misura non inferiore al 10% delle domande presentate in corso d'anno;
 - b) controlli puntuali e mirati sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:
 - b.1) palesemente inattendibili;

- b.2) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità personali del richiedente e/o di terzi da questi dichiarati;
- b.3) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- b.4) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse dichiarate ed in possesso del Comune;
- c) saranno effettuati specifici controlli anche nei casi di dichiarazione di assenza totale di reddito.

ART. 8 - SERVIZI SCOLASTICI

1. I contributi per i servizi scolastici possono essere attribuiti sino alla frequenza del terzo anno della scuola secondaria inferiore (terza media) e comunque in favore di alunni non respinti.
2. Mensa scolastica
La Giunta Comunale approva i criteri per la concessione di prestazioni sociali agevolate sotto forma di esenzione o riduzione nel pagamento della mensa scolastica nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - ferma restando la soglia ISEE per il minimo vitale, i richiedenti possono essere ripartiti in fasce di ISEE, eventualmente aggiornate annualmente. I valori delle fasce verranno stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.
 - ferma restando la soglia ISEE per il minimo vitale è prevista la differenziazione del contributo del 1° figlio e per i figli successivi al 1°:
 - 1° figlio: esenzione o riduzione al 100%;
 - figli successivi al 1°: esenzione o riduzione al 50%. Nel caso di più figli che frequentano diversi ordini di scuola (dell'infanzia, elementare, media), si intende per 1° figlio quello che frequenta la scuola dell'infanzia o elementare.
3. Pagamento rette per servizio di scuolabus, pre - post orario, asili nido
Il Comune, in caso di necessità e nei limiti delle risorse disponibili, può integrare la spesa delle rette di frequenza per servizio di scuolabus, pre - post orario, asili nido.
In particolare per le rette di asili nido l'intervento del comune è disposto sulla base della seguente documentazione:
 - una relazione dell'assistente sociale dove è indicato il motivo per cui è ritenuta indispensabile la frequenza del minore presso l'asilo nido, il progetto e gli obiettivi raggiungibili grazie a questo tipo di intervento;
 - la situazione economica del nucleo familiare, di parenti ed affini di cui all'art. 433 del C.C.I criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma vengono stabiliti con atto della Giunta Comunale.

ART. 9 - ASSISTENZA DI NATURA ECONOMICA PER NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI

1. Il sostegno economico deve essere considerato:
 - uno strumento eccezionale qualora altre forme di intervento e di sostegno, presenti sul territorio, non siano sufficienti a far fronte alla situazione di bisogno;
 - uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee all'interno di un progetto complessivo di attivazione e responsabilizzazione concordato con l'utente, in cui la persona e/o il nucleo familiare sono sostenuti in un percorso di emancipazione, autonomia ed

integrazione sociale.

2. L'assistenza economica può essere integrata o sostituita con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.
3. L'intervento deve essere sempre definito all'interno di un progetto specifico dell'assistente sociale contenente: la definizione degli obiettivi, la finalizzazione degli interventi, l'ammontare della somma da erogare e le verifiche dell'evoluzione socio-economica del progetto stesso.
4. Gli ausili finanziari possono essere di diversa natura:
 - contributi ordinari;
 - contributi straordinari.
5. Rientrano tra i contributi ordinari, erogabili più volte durante l'anno fermo restando le disponibilità finanziarie del Comune:
 - i contributi a copertura parziale o totale delle spese di utenze domestiche, rate di affitto;
 - contributi a copertura dei servizi scolastici (Art. 8).
6. Rientrano tra i contributi straordinari quelli erogabili una sola volta durante l'anno per il loro carattere di eccezionalità e che non costituiscono alcun impegno per l'Amministrazione Comunale per gli esercizi futuri.
7. I contributi vengono riconosciuti in misura percentuale secondo fasce di reddito ISEE. I valori sia della misura del contributo che delle fasce di reddito ISEE vengono fissati con atto della Giunta Comunale. La Giunta Comunale, con proprio atto, fissa inoltre le misure del tetto massimo per i seguenti casi:
 - importo ISEE oltre il quale il Comune interviene solo nel caso in cui il CISS dichiari di non aver ammesso a contributo la richiesta per mancanza di fondi;
 - contributi ordinari:
 - tetto massimo per ogni singola prestazione;
 - tetto massimo annuo per nucleo familiare escludendo da questo importo i buoni mensa e i buoni pasto;
 - tetto massimo annuo nel caso di nuclei familiari con componenti colpiti da handicap gravi, in base ai criteri della Legge 104/92 e 118/71;
 - contributi straordinari:
 - tetto massimo annuo per nucleo familiare;
8. Non verranno date somme in denaro direttamente ai richiedenti ma i contributi verranno gestiti direttamente dall'Economo Comunale.
9. Nel caso in cui una richiesta di contributo venga parzialmente accolta è indispensabile, per il pagamento della stessa, che il richiedente consegni all'Economo Comunale il restante importo in denaro necessario per coprire interamente la richiesta, pena revoca del contributo.